



**CUSTODIA E GESTIONE DEI CANI:
OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI**

IL SINDACO

PREMESSO che si ritiene necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare la pacifica convivenza tra i cani, i loro proprietari/detentori ed i cittadini che non posseggono/detengono cani, in particolare:

- individuare e diffondere buone norme per la conduzione dei cani al fine di proteggere l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- eliminare i notevoli disagi ed i rischi igienico sanitari per la cittadinanza, in special modo per bambini, non vedenti ed anziani, causati dall'incuria di certi proprietari o conduttori di cani, o di altri animali (es. cavalli), che sovente non raccolgono le deiezioni sul suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) dei loro animali;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione provvedano:

- ad adottare tutte le misure di sicurezza volte alla salvaguardia della pubblica incolumità dall'aggressione dei cani e/o da altri comportamenti non idonei;
- a munirsi di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

RITENUTO inoltre di estrema importanza ribadire i comportamenti vietati, da parte dei proprietari e non, al fine di tutelare la salute stessa dei cani ai sensi del Codice Penale;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini, che sempre più spesso lamentano e segnalano situazioni di incuria e/o pericolo, determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per la violazione alle ordinanze sindacali;





VISTO l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTA la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

VISTA l'ordinanza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia del 15 giugno 2000 n. 15394 finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTO il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di polizia veterinaria";

VISTA la L.R. della Lombardia n. 16 del 20/7/2006 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale del 30/12/2009, n. 33;

VISTO il Reg. Regionale n. 2 del 05/05/2008;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato ed allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 24.3.2004, così come modificato con deliberazione C.C. n. 89 del 27.9.2005 e con deliberazione C.C. n. 5 del 8.3.2012;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli articoli 650 e 727e 544 del Codice Penale;

DATO ATTO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

O R D I N A

A) ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

1. il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni



dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualsiasi titolo;

2. nelle vie e in altri luoghi aperti al pubblico dei centri abitati i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace, anche muniti di museruola. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, in ogni caso in luoghi isolati. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico.
3. i cani devono essere dotati di una piastrina o un collare che riporti i recapiti del proprietario;
4. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
5. custodire con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti non lasciandoli liberi e non affidandone la custodia a persona inesperta;
6. non affidare il proprio cane, anche se non pericoloso e/o di piccola taglia, a persone non in grado di gestirlo correttamente;
7. Sui veicoli (diversi da quelli autorizzati a norma dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno, e comunque in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida, quindi è obbligatorio trasportare l'animale sul sedile posteriore. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Sui mezzi a due ruote, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

B) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

8. di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono asportare le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
9. di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di un numero di confezioni monouso tale per cui in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
10. di non lasciar defecare i cani nel raggio di metri cinquanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
11. di non fare accedere i cani nelle aree destinate al gioco dei bambini e nelle aiuole fiorite.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi fisici ed ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili del fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

C) Si informa infine che ai fini della tutela e della salute degli animali sono vietati:



12. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti;
13. la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al punto 9.
14. l'uso di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
15. l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, il certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
16. la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. La detenzione di cani in luoghi chiusi/recintati deve prevedere inoltre una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella sotto riportata:

Dimensioni minime dei box

<i>Capienza prevista</i>	<i>Taglia dei cani</i>	<i>Parte chiusa in mq</i>	<i>Parte scoperta in mq</i>	<i>TOT. mq</i>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 [*]	3,0
	Media	1,5	2,5 [*]	4,0
	Grossa	2,0	3,0 [*]	5,0
[*] superficie utile sino a 3 cani				
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 [*]	2,3
	Media	1,0	2,0 [*]	3,0
	Grossa	1,5	2,5 [*]	4,0

[*] da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4

La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione e opportunamente riparata anche lateralmente. L'altezza del box è di almeno due metri. Nella zona coperta del box sono presenti inoltre:

- a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
- b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;



- c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
- d) eventuali canaline adeguatamente coperte;
- e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
- f) eventuali cucce individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;
- g) parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;
- h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
- i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza;

17. l'abbandono di un cane da parte di chi è "proprietario, possessore o detentore". L'abbandono deve essere denunciato da chiunque ne venga a conoscenza ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale.
18. per crudeltà o senza necessità, cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche;
19. spargere sostanze velenose, finalizzate o no all'uccisione di cani, gatti o altri animali "di proprietà" e/o vaganti;
20. esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a quattro mesi, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o comunque in condizioni tali da suscitare pietà.

A tal proposito si ricorda che il maltrattamento degli animali deve essere denunciato da chiunque ne venga a conoscenza ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale.

A V V E R T E

che i trasgressori che violano le prescrizioni impartite in questa Ordinanza saranno soggetti alle seguenti sanzioni:

- SEZIONE A)

- Punto 1: sanzione amministrativa da € 25 ad € 150,0, in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00;
- Punti 2, 3 e 4: sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00 euro, in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00. Tale sanzione non si applica ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole come cani guida. Si precisa che possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico ed opportunamente segnalati, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
- Punti 5 e 6: sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 258,00, in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00;
- Punto 7: sanzione amministrativa da € 68,25 ad € 27,10 ed un punto di penalità sulla patente che si raddoppia per chi ha la patente da meno di tre anni;



- **SEZIONE B)**
 - Punti 8 e 9: sanzione amministrativa sia per il mancato possesso di idonea attrezzatura sia per la mancata rimozione delle deiezioni (2 violazioni distinte applicabili) di Euro 50,00 (min. 25,00 - max. 154,00);
 - Punto 10: sanzione amministrativa di Euro 50,00 (min. 25,00 - max. 154,00);
 - Punto 11: sanzione amministrativa di Euro 30,00 (min. 25,00 - max. 90,00);
- **SEZIONE C)** ai contravventori delle presenti prescrizioni si applicano le seguenti sanzioni, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale di cui al Codice Penale:
 - Punti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: sanzione amministrativa di Euro 300,00 (min. 150,00 - max. 900,00);

DISPONE

- Le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive a decorrere dal 01 dicembre 2012.
- Il Comando di Polizia Municipale di Castiglione delle Stiviere e gli agenti della Stazione dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale ed al Comando dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web, pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 90 giorni e diffusione di opuscoli in luoghi pubblici a partire dalla data della presente ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso apporre:
 - Ricorso al Tribunale Regionale Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
 - Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Sotto comminatoria di legge.

Il Sindaco
Dott. Alessandro Novellini
